

PARTE PRIMA**SEZIONE I****Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 4 gennaio 2013, n. 1

Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo.

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

Disposizioni preliminari – Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 1 e comma 2 dello Statuto regionale, l'organizzazione delle attività di verifica previste dall'articolo 1, comma 62 della legge n. 662 del 23/12/1996.

2. L'attività di verifica di cui al comma precedente, svolta dal Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy – Servizio Ispettivo (d'ora in poi, per brevità ai fini del presente Regolamento, Servizio Ispettivo) istituito presso il Dipartimento Controlli, è compiuta sulla base di un controllo a campione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento ed interessa tutto il personale in servizio presso la Giunta Regionale della Regione Calabria.

3. La verifica consiste nel determinare, per il personale sopraindicato:

a) l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale non denunciata o non autorizzata dall'Amministrazione;

b) l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli interessi della Regione Calabria nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.

4. Il Servizio è, altresì, tenuto a procedere all'espletamento di verifiche sul singolo dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto, nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere l'avvenuta violazione di tali norme. Al verificarsi della presente fattispecie, segnalata dal dirigente sovraordinato al dipendente stesso ovvero da altre Autorità o Amministrazioni, il Servizio Ispettivo ha l'obbligo di procedere alla verifica.

5. L'ambito temporale dell'attività di controllo a campione è costituito dall'anno fiscale precedente l'anno in cui è eseguito il sorteggio, finalizzato a costituire il campione di personale interessato dalla verifica. Ai fini del presente regolamento l'anno fiscale precedente è quello per cui sono già conclusi gli adempimenti relativi alla dichiarazione annuale dei redditi secondo le vigenti disposizioni.

6. Il personale in servizio presso gli Uffici della Giunta Regionale, per il quale trova applicazione la disciplina vigente, è così individuato, in base alle seguenti categorie professionali:

a) tutto il personale dirigente a tempo indeterminato e determinato, ivi compresi i dirigenti di livello generale;

b) tutto il personale tecnico ed amministrativo previsto dalle categorie individuate dal CCNL (categorie B, C, D, ecc.).

CAPO II

Procedimento di verifica

Art. 2

Procedura per la individuazione del campione

1. Il procedimento di verifica e l'estrazione dei nominativi del campione di dipendenti sono effettuati con cadenza annuale.

2. Il campione del personale interessato dalla verifica annuale è determinato mediante un'estrazione a sorte, da svolgersi secondo metodologie informatiche, di un numero di nominativi pari al 3% per ogni categoria professionale dei dipendenti in servizio alla data dell'estrazione.

3. La selezione annuale del campione di personale di cui al comma 2 deve essere effettuata, in seduta pubblica, dal responsabile del procedimento alla presenza del dirigente del Servizio Ispettivo e dandone comunicazione preventiva alle OO.SS. ai fini della partecipazione al procedimento.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto, altresì, a pubblicare sul sito della Regione Calabria il giorno e l'ora in cui si svolge l'estrazione del campione di riferimento.

Art. 3

Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti

1. Il Servizio Ispettivo, successivamente alla conclusione della procedura per la determinazione del campione, rende noto, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai dipendenti interessati, l'avvio del procedimento di verifica, mediante apposita comunicazione formale, contenente le informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati personali, le sanzioni previste dal comma 61 dell'art. 1 della legge 662/96 in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché il nominativo del responsabile del procedimento.

2. I dipendenti interessati dalla verifica dovranno trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, la seguente documentazione:

a) copia della documentazione fiscale: dichiarazione dei redditi (unitamente a copia della ricevuta di avvenuta presentazione della medesima), limitatamente alle sezioni riportanti emolumenti da lavoro dipendente o autonomo, con allegati, in copia, i

documenti (notule, fatture o CUD) attestanti la percezione degli eventuali compensi in essi descritti ad esclusione del CUD rilasciato dalla Regione Calabria;

b) dichiarazione relativa alle attività che hanno prodotto i redditi riportati nelle predette sezioni, formulata in base al modello predisposto dal responsabile del procedimento e reso disponibile anche sulla pagina web dedicata al Servizio Ispettivo.

3. Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, delle richieste del Servizio Ispettivo costituisce violazione degli obblighi di servizio.

4. Il Servizio Ispettivo acquisisce ogni altro elemento di indagine direttamente dagli uffici dell'Amministrazione regionale.

5. Il Servizio Ispettivo può svolgere, inoltre, controlli presso le Camere di Commercio e gli Albi Professionali, nonché presso gli uffici finanziari e fiscali competenti.

6. Il Servizio Ispettivo ha facoltà di procedere ad ulteriori approfondimenti ove ciò si rendesse strettamente necessario ai fini di un più chiaro confronto tra gli elementi di conoscenza in proprio possesso.

Art. 4

Conclusione del procedimento

1. Il termine del procedimento di verifica, è fissato in 90 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Il mese di agosto non viene computato ai fini della predetta decorrenza.

2. Il Servizio Ispettivo a conclusione delle verifiche, nel caso in cui riscontri la piena regolarità, procede alla chiusura del procedimento con atto di archiviazione, dandone immediata comunicazione all'interessato. Qualora, invece, riscontri violazioni agli obblighi in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, ne dà tempestiva comunicazione all'interessato e agli uffici competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

3. Con cadenza annuale il Servizio Ispettivo invia all'Organismo Indipendente di Valutazione una relazione sintetica in cui sono descritte le attività svolte nel periodo di riferimento.

4. La relazione annuale è pubblicata sul sito della Regione Calabria.

CAPO III

Norme finali

Art. 6

Privacy

1. Tutte le attività di controllo e verifica del Servizio Ispettivo sono svolte nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Calabria e il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy – Servizio Ispettivo.

Art. 7
Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 4 gennaio 2013

Scopelliti